



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26/03/2012



OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n.120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
Ulteriori chiarimenti.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA
AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI
LORO SEDI





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistiche
ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/5631/10/101/3/3/9 del 24 giugno 2011, con la quale, tra le altre indicazioni, sono state impartite direttive uniformi sulla tematica del pagamento immediato su strada per le violazioni indicate dall'articolo 202, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del C.d.S.

In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che in occasione dell'approvazione delle citate norme, per effetto della legge 120/2010, fu concordato di interpretare la disposizione relativa all'entità della cauzione da versare, nel caso in cui non avvenga il pagamento in misura ridotta, nel senso più favorevole al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

trasgressore (il minimo edittale anziché la metà del massimo come la norma prevede). Ciò allo scopo di evitare che la disposizione potesse creare disparità di trattamento tra conducenti italiani e conducenti di altri stati comunitari. Infatti, per questi ultimi, negli stessi casi, l'articolo 207 del C.d.S. prevede la possibilità di versare una cauzione pari al minimo edittale.

Tale orientamento, naturalmente, doveva servire ad evitare situazioni di conflitto in attesa di una modifica normativa dell'articolo 202 C.d.S. che era stata preannunciata come imminente e che avrebbe dovuto sanare la richiamata incongruenza normativa.

L'oscillante prassi consolidata in questo periodo di prima applicazione delle direttive indicate e alcune segnalazioni da parte degli Uffici sul territorio, nelle more dell'auspicata modifica, rendono necessario fornire un orientamento più adeguato all'attuale dettato normativo.

Atteso quanto esposto si chiarisce che l'entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall'art. 202 comma 2 bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

[Handwritten signature]
G/pl